

# Gruppo Polaser

## STATUTO

Approvato dall'Assemblea degli Associati l'8 maggio 2000  
Approvato modifiche dall'Assemblea Straordinaria dei soci il 27 novembre 2006

### Titolo I

#### Costituzione, denominazione, sede, scioglimento

**Art. 1** - E' costituita l'Associazione artistica/culturale denominata "**Gruppo Polaser**", con sede nel Comune di Faenza, c/o Chiostro della Commenda - Rione Bianco - Piazza Fra' Sabba, 5; (Recapito postale: Cas. Post. 143 - 48018 Faenza; posta elettronica: [photo@polaser.org](mailto:photo@polaser.org) )

**Art. 2** - L'Associazione è apartitica, aconfessionale, non ha fini di lucro e gli eventuali utili debbono essere destinati interamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui ai successivi art. 5 e art. 6.

**Art. 3** - La durata dell'Associazione è illimitata.

**Art. 4** - Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato in qualunque momento, deve essere richiesto dalla maggioranza dei Soci Fondatori ed approvato da almeno i  $\frac{3}{4}$  dei soci presenti all'Assemblea Straordinaria convocata dal Consiglio Direttivo con prima e seconda convocazione tramite lettera recapitata al domicilio dei Soci con un preavviso di almeno venti giorni. Per la prima convocazione devono essere presenti la maggioranza assoluta dei soci, la seconda convocazione è regolarmente convocata qualunque sia il numero dei soci presenti e non sono ammesse deleghe. Lo scioglimento opererà di diritto, previa declaratoria da parte dei Soci Fondatori e dell'Assemblea, nei casi previsti dalla Legge (mancanza della pluralità dei soci, impossibilità di raggiungere lo scopo prefisso). Disposto lo scioglimento, si procederà alla liquidazione del patrimonio con il pagamento dei debiti e la devoluzione del residuo ad altre associazioni con scopi analoghi.

### Titolo II

#### Scopi e attività

**Art. 5** - L'Associazione si prefigge, senza scopo di lucro o di speculazione, intendimenti puramente artistici/culturali allestendo, organizzando e partecipando a manifestazioni per promuovere la fotografia a sviluppo immediato come espressione artistica.

**Art. 6** - L'Associazione ha per oggetto la ricerca, la sperimentazione, lo studio, la divulgazione della fotografia a sviluppo immediato con carattere artistico, mediante l'organizzazione di seminari, conferenze, dibattiti, dimostrazioni della tecnica, sperimentazioni, contaminazioni, mostre e/o installazioni, pubblicazioni sia sul web, sia libri e/o riviste. L'Associazione potrà svolgere qualunque altra attività affine a quelle sopra indicate e comunque connesse sul piano organizzativo, di studio e di ricerca al fine di contribuire alla promozione e allo sviluppo degli scopi prefissi.

## **Titolo III**

### **Soci**

**Art. 7** - Il numero dei soci è illimitato e non può comunque essere inferiore al minimo di sette. Possono associarsi tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età e che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione, ad osservare il presente statuto ed il regolamento interno dell'Associazione.

**Art. 8** - L'Associazione è composta da:

- Soci Fondatori
- Soci Effettivi
- Soci Sostenitori
- Soci Onorari

#### **1. I Soci Fondatori**

- a) - I soci Fondatori sono i sottoscrittori dell'Atto Costitutivo del Gruppo Polaser, che abbiano versato regolarmente i contributi sociali ogni anno dal 2000 ad oggi.
- b) - I soci Fondatori definiscono lo Statuto e, qualora se ne presenti l'opportunità, definiscono le successive modifiche (lo statuto modificato dovrà essere presentato al Consiglio Direttivo che indirà l'Assemblea Straordinaria dei soci per la delibera). Inoltre, i soci Fondatori fissano l'ammontare dei contributi che devono versare tutti i soci. Il Consiglio Direttivo ratifica e rende esecutiva la decisione dei Soci Fondatori.
- c) - possono partecipare senza diritto di voto e di parola alle riunioni del Consiglio Direttivo.

#### **2. I Soci Effettivi**

- a) - sono le persone fisiche di età maggiore di 18 anni o giuridiche (enti, associazioni); le persone giuridiche hanno diritto a farsi rappresentare da una sola persona fisica maggiorenne.

#### **3. I Soci Sostenitori**

- a) - sono le persone fisiche di età maggiore di 18 anni o persone giuridiche che, con liberalità, contribuiscano, previa accettazione del Consiglio Direttivo, al sostegno economico delle iniziative dell'Associazione col pagamento di una quota sociale libera a partire dal doppio della quota spettante ai soci Fondatori o Effettivi
- b) - Nel caso un socio Fondatore oppure Onorario, scelga di pagare la quota di Socio Sostenitore, non perderà la qualifica di Socio Fondatore o Onorario.

#### **4. I Soci Onorari**

- a) - devono avere un'età maggiore di 18 anni, hanno gli stessi diritti dei Soci Effettivi e non corrispondono quote sociali.
- b) - La delibera di Socio Onorario e del "Presidente onorario" deve essere eseguita dall'Assemblea Ordinaria dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.
- c) - Il numero totale dei Soci Onorari non può superare il 10% dei soci ; chi è Socio Onorario alla data odierna (27 novembre 2006), resterà in ogni caso Socio Onorario anche se a tale data la quota del 10% fosse maggiore.
- d) - La qualità di Socio Onorario si perde a seguito di decesso, di dimissioni e/o per decadenza pronunciata nei casi e con le modalità previste per gli altri soci

5. Nelle tessere sociali deve essere descritta la qualifica di ogni socio.

**Art. 9** - L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione al Consiglio Direttivo di apposita domanda scritta da parte degli interessati contenente:

- a) - Indicazione dei dati anagrafici e della qualifica di socio.
- b) - Disponibilità a corrispondere la quota di iscrizione "una tantum", deliberata annualmente dai Soci Fondatori, ratificata e resa esecutiva dal Consiglio Direttivo.
- c) - Disponibilità a versare la quota di partecipazione annuale deliberata annualmente dai Soci Fondatori, ratificata e resa esecutiva dal Consiglio Direttivo.
- d) - Se il nuovo socio partecipa ad eventi (mostre, ecc.), disponibilità a dare il proprio contributo nell'organizzazione.
- e) - La dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni e alle delibere legalmente adottate dagli organi dell'Associazione.
- f) - La sottoscrizione e la data.

Il Consiglio Direttivo, accertata l'esistenza dei requisiti, delibera insindacabilmente sulla domanda. La delibera di ammissione diventerà operativa dopo che il nuovo associato avrà effettuato i versamenti di cui all'art. 9 punti b) e c) e sottoscritto il consenso al trattamento dei dati personali (D.Lgs n. 196/2003 e successive integrazioni e modifiche).

Se i versamenti non verranno effettuati entro un mese dall'ammissione a socio, la delibera diventerà inefficace.

**Art. 10** - Sulle domande di ammissione si pronuncia insindacabilmente il Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato le quote associative.

## **Titolo IV**

### **Recesso, esclusione**

**Art. 11** - La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione o per decesso.

**Art. 12** - Il socio può recedere inviando la dichiarazione di recesso che dovrà essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo entro il 30 novembre per l'anno successivo.

**Art. 13** -

**1.** - L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo per:

- a) - mancato versamento della quota associativa per mesi 1;
- b) - comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- c) - persistenti violazioni degli obblighi statutari;
- d) - per indegnità.

**2.** - In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

**3.** - Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate, né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

## **Titolo V**

### **Doveri e diritti dei soci**

**Art. 14** -

**1.** I soci sono obbligati:

- a) - a versare i contributi con le seguenti scadenze:  
- Nuovo socio: quota di iscrizione “una tantum” e quota annuale di partecipazione per l’anno in corso, entro un mese dall’ammissione a socio. Tali quote saranno determinate annualmente dai Soci Fondatori, ratificate e rese esecutive dal Consiglio Direttivo.  
- Rinnovo: quota annuale di partecipazione, entro il 31 dicembre dell’anno precedente. La quota di associazione annuale è determinata annualmente dai Soci Fondatori, ratificata e resa esecutiva dal Consiglio Direttivo.
- b) - ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- c) - a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell’Associazione;

**2. I soci hanno diritto:**

- a) - a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
- b) - a partecipare all’Assemblea con diritto di voto
- c) - ad accedere alle cariche associative

**3.** I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune né di altri cespiti di proprietà dell’Associazione.

**4.** I soci non possono in nessun caso essere ritenuti responsabili né individualmente, né solidalmente degli impegni assunti dal Consiglio Direttivo.

## **Titolo VI**

### **Risorse economiche**

**Art. 15 -**

**1.** L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) contributi degli aderenti e di privati;
- b) contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche o di Organismi internazionali, donazioni e lasciti testamentari;
- c) entrate patrimoniali;
- d) entrate derivanti da convenzioni o da cessioni di beni o servizi agli associati o ai terzi;
- e) entrate derivanti da iniziative promozionali;

**2.** Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente non può essere ripartito fra i soci né durante la vita dell’Associazione, né all’atto del suo scioglimento.

**3.** L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.

**4.** Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo, lo sottopone al Collegio dei Sindaci Revisori e questi faranno la relazione da presentare per l’approvazione all’Assemblea dei soci entro il mese di gennaio.

## **Titolo VII**

### **Organi dell'Associazione**

**Art. 16** - Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Collegio dei revisori;
- d) Il Collegio dei probiviri;
- e) Il Presidente
- f) L'Organo Consultivo dei Soci Fondatori

**Art. 17** - Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche ed ai soci delegati alle attività sociali, spetta il rimborso delle spese vive sostenute e documentate.

**Art. 18** - L'Assemblea è composta da tutti i soci (se tra i soci vi sono persone giuridiche, saranno rappresentate da un legale rappresentante) e può essere ordinaria o straordinaria.

- a) Ogni socio, dispone di un solo voto.
- b) Ogni socio potrà farsi rappresentare in assemblea da un altro socio con delega scritta e firmata in calce (non sono ritenute valide le deleghe inviate via e-mail) . Ogni socio non può ricevere più di una delega.
- c) L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:
  - 1 - approva il bilancio consuntivo e quello preventivo proposto dal Consiglio Direttivo;
  - 2 - nomina i componenti del Consiglio Direttivo, il Presidente del Consiglio Direttivo, i componenti del Collegio dei Revisori dei conti e del Collegio dei Probiviri;
  - 3 - delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
  - 4 - elegge su proposta del Consiglio Direttivo i Soci Onorari e/o il "Presidente onorario".
  - 5 - delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.
- d) L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o il Collegio dei revisori o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.
- e) L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità dell'Assemblea Ordinaria per deliberare sulle modifiche dello Statuto definito dai Soci Fondatori e sullo scioglimento dell'Associazione (in quest'ultimo caso valgono le regole di cui all'art. 4). L'Assemblea Straordinaria può essere convocata anche su richiesta scritta di un decimo dei soci fermo restando le regole per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione.
- f) L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente o in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.
- g) Le convocazioni dell'Assemblea Ordinaria devono essere effettuate mediante avviso scritto (anche per posta elettronica qualora il socio abbia sottoscritto di accettare tale forma di convocazione ) da recapitarsi almeno 20 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della prima e dell'eventuale seconda convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.  
Per l'Assemblea Straordinaria valgono le stesse norme dell'Assemblea Ordinaria, ad eccezione dello scioglimento dell'Associazione; in questo caso le regole sono descritte all'art. 4.
- h) L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

**i)** Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati presenti all'assemblea e non sono ammesse deleghe.

**l)** Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

**m)** Le deliberazioni dell'Assemblea contrarie alla legge, all'Atto Costitutivo o allo Statuto, possono essere annullate su istanza degli altri organi associativi, di qualunque socio o di un pubblico ministero. L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della delibera medesima.

#### **Art. 19 -**

**a)** Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 5 e non superiore a 7, nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci medesimi. Il Presidente viene eletto dall'Assemblea dei soci nella stessa riunione e scelto fra i consiglieri eletti che abbiano espresso la disponibilità alla presidenza.

**b)** I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica due anni e sono rieleggibili.

Tutti i soci sono eleggibili, purché abbiano compiuto il 18° anno di età, non sussista nei loro confronti un procedimento all'esame del Collegio dei Probiviri e siano in regola con le quote associative entro i termini di cui all'art. 14.

Risultano eletti coloro che riportano la maggioranza relativa dei voti.

In caso di parità si procederà alle nomine in base all'anzianità di iscrizione all'Associazione con i dati in possesso della Segreteria, in caso di ulteriore parità si sceglierà il più anziano anagraficamente.

Non è eleggibile e decade immediatamente dal Consiglio Direttivo, il socio che abbia o assuma cariche dirigenziali in altre associazioni aventi analogo scopo sociale.

**c)** Nel caso in cui per dimissioni o altre cause, uno o più componenti del Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio Direttivo; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea ordinaria, che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio e di un nuovo Presidente.

**d)** La votazione per l'elezione del Presidente viene effettuata con scheda separata e scelto fra i consiglieri eletti nella stessa assemblea che abbiano espresso la loro disponibilità alla Presidenza.

- Nel caso il nuovo Presidente eletto non accettasse la nomina, resterà comunque consigliere e sarà eletto il secondo della lista per l'elezione del Presidente.

- In caso di dimissioni del Presidente l'Assemblea nomina un nuovo Presidente scelto fra i consiglieri e resterà in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo; nel periodo vacante prima della nomina del nuovo Presidente le funzioni di Presidente saranno assunte dal consigliere con la maggiore anzianità di appartenenza al Consiglio Direttivo; in caso di parità di appartenenza varrà la maggiore anzianità di appartenenza all'associazione; in caso di ulteriore parità varrà l'anzianità anagrafica.

- Il Presidente resta in carica due anni e comunque fino alla scadenza del Consiglio Direttivo.

- Entro quindici giorni dalle avvenute elezioni, il Presidente eletto deve convocare in riunione i consiglieri eletti. In detta riunione, su proposta del Presidente, il Consiglio nomina: il Vicepresidente, il Segretario, l'Economo scelti tra i membri del consiglio stesso. Il Vicepresidente, il Segretario e l'Economo restano in carica fino alla scadenza del consiglio, tuttavia possono essere destituiti con il voto della maggioranza del Consiglio Direttivo, ma resteranno in carica come consiglieri.

- e) Al Consiglio Direttivo spetta di:
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
  - predisporre il bilancio consuntivo;
  - nominare il Vice-Presidente, il Segretario, l'Economo;
  - deliberare sulle domande di nuove adesioni;
  - deliberare sull'esclusione dei soci proposta dai probiviri;
  - provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.
  - di ratificare e rendere esecutiva la decisione dei Soci Fondatori relativa alle quote associative annuali e alla quota "una tantum" per i nuovi soci.
- f) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano.
- g) Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni 3 mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno metà dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
- h) Le convocazioni vengono fatte dal Presidente ed alla riunione partecipano i membri del Consiglio Direttivo, i Sindaci Revisori ed i Soci Fondatori  
Le convocazioni possono essere fatte via e-mail o telefonicamente qualora i membri del Consiglio, i Sindaci Revisori, i Soci Fondatori, abbiano sottoscritto di accettare tale forma di convocazione.
- i) I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza vengono conservati agli atti e letti prima dell'inizio della riunione successiva.  
Il libro dei verbali può essere letto da qualsiasi socio su richiesta scritta indirizzata al Consiglio Direttivo.  
Dopo ogni riunione del Consiglio Direttivo, il segretario comunica via e-mail a tutti i soci le delibere adottate.
- l) Il rinnovo delle cariche sociali avviene ogni due anni, mediante elezioni.
- m) Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare senza diritto di voto e di parola i Soci Fondatori. Questi saranno avvisati, ogni volta che ci sarà una riunione del Consiglio Direttivo, via e-mail o telefonicamente qualora abbiano sottoscritto di accettare tale forma di convocazione.

#### **Art. 20-**

- a) Il Presidente, nominato dall'Assemblea dei Soci, ha il compito di presiedere la stessa, nonché il Consiglio Direttivo.  
Il Presidente dirige la politica generale dell'associazione ed è responsabile individualmente e solidalmente degli impegni assunti dal Consiglio Direttivo.  
Il Presidente può concedere deleghe per particolari compiti o funzioni, chiedendo ratifica al Consiglio Direttivo nella riunione immediatamente successiva.
- b) Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro con la maggiore anzianità di appartenenza al Consiglio Direttivo; in caso di parità di appartenenza varrà la maggiore anzianità di appartenenza all'associazione; in caso di ulteriore parità varrà l'anzianità anagrafica.
- c) Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso di urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

**Art. 21 -** E' istituita la carica di un Organo Consultivo formato dai Soci Fondatori che esprima pareri su questioni che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporre.

Se il Socio Fondatore viene eletto nel Consiglio Direttivo, nel periodo in cui sarà consigliere non potrà svolgere attività consultiva.

Nel caso di sopravvenuta incompatibilità di tutti i Soci Fondatori, non cesserà l'organo, ma verrà meno soltanto la funzione consultiva.

Il parere dovrà in ogni caso essere richiesto mediante convocazione di tutti i Soci Fondatori oppure via e-mail nei quesiti più semplici; non avrà alcun valore il parere richiesto a singoli soci.

**Art. 22 -**

**a)** Il Collegio dei probiviri è composto da 3 persone nominate dall'Assemblea dei soci fra i soci stessi.

**b)** Il Collegio dei probiviri, di propria iniziativa su richiesta scritta di un Organo dell'Associazione o di singoli soci, valuta eventuali infrazioni statutarie compiute da singoli soci o dagli Organi dell'Associazione, proponendo i provvedimenti del caso al Consiglio Direttivo o all'Assemblea.

**c)** Il Collegio inoltre svolge funzioni arbitrali per la risoluzione di eventuali controversie fra gli Organi dell'Associazione, se concordemente richiesto dalle parti.

Nel caso di dimissioni di un probiviro, sarà sostituito dal primo dei non eletti; nell'impossibilità di poterlo fare, il Consiglio può nominare il socio (che non faccia parte del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Sindaci Revisori) con una maggiore anzianità nell'Associazione e in caso di parità, varrà l'età anagrafica; tale probiviro resterà in carica fino alla successiva Assemblea Ordinaria, che dovrà deliberare l'eventuale ratifica.

**Art. 23 -**

**a)** Il Collegio dei revisori dei conti è composto da 3 membri nominati dall'Assemblea anche fra i non soci. Il Collegio nomina al proprio interno il Presidente.

**b)** Il Collegio dei revisori, controlla l'amministrazione dell'Associazione e la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili. Partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio consuntivo.

Nel caso di dimissioni di uno o più Sindaci Revisori, saranno sostituiti dal primo dei non eletti; nell'impossibilità di poterlo fare, sarà l'Assemblea dei Soci, riunita in seduta ordinaria, a scegliere mediante votazione, il Sindaco Revisore mancante ed eventuali altri nominativi che possano subentrare in caso di ulteriori dimissioni.

## **Titolo VIII**

### **Norma finale, disposizioni generali**

**Art. 24-** In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio verrà devoluto ad Associazioni operanti in identico o analogo settore per fini di utilità sociale.

**Art. 25-** Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia di associazionismo.

Le modifiche sono state definite dai Soci Fondatori ed approvate dall'Assemblea dei Soci riunita in seduta straordinaria il 27 novembre 2006.